



ASSOCIAZIONE
CASA SAN GIORGIO
ONLUS ORIGGIO

NUOVO STATUTO ETS

Statuto approvato in data 19 ottobre 2020.
Entra in vigore con l'istituzione del RUNTS

-----STATUTO-----

-----DENOMINAZIONE E SCOPO-----

Art. 1 – Su iniziativa dell'Associazione Casa San Giorgio, fondata in data 20 marzo 1993, è costituita in Origgio, l'Associazione denominata:-----

-----"**ASSOCIAZIONE CASA SAN GIORGIO – ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)**"-----

(di seguito "l'Associazione") -----

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Ente del Terzo Settore" dell'acronimo "ETS".-----

L'assunzione della qualifica di "Ente del Terzo Settore" o "ETS" è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore così come da tale momento sono utilizzabili tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

Art. 2 – La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.-----

Art. 3 – L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.-----

Art. 4 – L'Associazione ha la propria sede in Via Ardengo Visconti n. 2 – Origgio – VA.-----

Art. 5 – L'Associazione è retta dal presente Statuto.-----

Art. 6 – L'Associazione è espressione della carità della Comunità Parrocchiale di Origgio, è estranea a questioni di carattere politico e sindacale e rivolge la propria attività a beneficio prioritario della Comunità di Origgio.-----

Art. 7 – L'Associazione non ha scopo di lucro, anche indiretto, e opera prevalentemente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, in forma di azione volontaria e di produzione e scambio di beni o servizi rivolte a favore di persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti, disabili adulti e in situazioni di invecchiamento e disagio sociale a domicilio, in maniera semiresidenziale e residenziale. Le attività di interesse generale sono:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

d) alloggi sociali nonché ogni altra attività residenziale temporanea atta a soddisfare esigenze temporanee di carattere sociale, sanitario, familiare, culturali, formativi e lavorativi.-----

L'Associazione si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed assume personale esterno nei limiti necessari al proprio funzionamento oppure in quanto occorrente a specializzare l'attività svolta e in riferimento a normative nazionali, regionali e locali.-----

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a carattere strumentale e secondario, anche per attività di sponsorizzazione, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione o nel bilancio sociale.-----

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che svolgano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può promuovere, finanziare e partecipare a consorzi, reti di impresa, reti ETS, società cooperative anche di tipo sociale, start up anche a carattere sociale, incubatori e progetti di ricerca, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 8 – Il patrimonio netto a disposizione dell'Associazione, in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato relativo al 31 dicembre 1999, ammonta a Lire 112.802.474=

Esso potrà venire incrementato con i seguenti beni:

- a) beni mobili ed immobili che deriveranno dalla proprietà dell'Associazione;
- b) eccedenze di bilancio non utilizzate per il conseguimento dei fini istituzionali;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

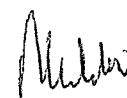
L'Associazione trae le sue risorse economiche per il suo funzionamento o per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) contributi degli aderenti versati sotto forma di quota associativa;
- 2) entrate istituzionali;
- 3) contributi dei privati;
- 4) contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche;
- 5) contributi di organismi internazionali;
- 6) donazioni e lasciti testamentari che non siano destinati all'incremento del patrimonio;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali, nonché da attività secondarie e strumentali alle attività statutarie di interesse generale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Il Consiglio Direttivo annualmente propone all'assemblea per l'approvazione la quota



annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili. In nessun caso (ad esempio scioglimento dell'Associazione, morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, ecc...) può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al fondo di dotazione dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

SOCI

Art. 9 - Nell'Associazione sono previsti le seguenti tipologie di soci:

SOCI FONDATORI coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione, redatto in data 20 marzo 1993.

SOCI ORDINARI le persone che figurano già iscritte alla data odierna nel Libro Soci e coloro la cui domanda di ammissione verrà in futuro accettata dal Consiglio Direttivo secondo le norme del presente Statuto.

SOCI ONORARI le persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari godono di tutti i diritti degli altri soci.

Possono essere soci solo le persone di maggiore età e hanno diritto di voto se sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Art. 10 - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti: qualsiasi rapporto associativo deve essere disciplinato in modo uniforme ed in modo tale da garantire l'effettività del rapporto stesso.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo deve esaminare le domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento provvedendo, entro tale termine, a comunicare all'aspirante socio l'accoglimento della domanda.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto all'interessato i motivi della decisione.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione.

Tutte le domande di ammissione e le relative decisioni dovranno risultare dai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui lo stesso viene notificato al Consiglio Direttivo.

In caso di motivata giusta causa, il recesso ha effetto immediato.

Art. 13 - In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dall'osservanza del presente statuto, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.

to di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 14 – La qualità di socio si perde altresì per decesso, morosità nel pagamento della quota associativa annuale ancorché per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- Comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscano anche violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- Inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può far ricorso al Collegio dei Probiviri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente Onorario dell'Associazione (se nominato);
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Ad eccezione dell'Organo di Controllo, le cariche sociali possono essere ricoperte solo dai soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale, che è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea in tale occasione, con voto palese, approva il bilancio di esercizio e al bilancio sociale.

Nei limiti consentiti dalla Legge e nel rispetto delle condizioni dalla medesima imposte, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

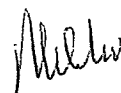
Gli Amministratori non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea può altresì essere convocata quando particolari esigenze lo richiedano, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata, nel qual caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro 40 giorni dall'invio della richiesta.

Art. 17 – L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo di riunione e l'ora, deve essere inviato ai soci almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea e affisso all'albo dell'Associazione.

Art. 18 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di



almeno la metà dei soci.-----

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.-----

Sono validi i voti espressi per delega scritta presentata da singoli soci.-----

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per alcuna categoria di soci.-----

Ciascun socio dispone di un solo voto e può presentare una sola delega scritta.-----

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Art. 19 – L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario che redigono e firmano il verbale dell'assemblea stessa.-----

Art. 20 - L'assemblea dell'associazione:-----

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

c) approva il bilancio di esercizio;-----

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

e) delibera sulle modificazioni o dello statuto;-----

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----

g) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi di Legge;-----

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

-----PRESIDENTE ONORARIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 21 – Il Presidente Onorario dell'Associazione, se nominato, ha la rappresentanza onoraria dell'Associazione; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (se nominato).-----

-----CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri, a seconda di quanto verrà deliberato di volta in volta dall'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.-----

Possono essere nominati amministratori solo i soci.-----

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo, al suo interno, nella seduta di insediamento del Consiglio stesso, nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.-----

In deroga a quanto sopra, può essere nominato Segretario anche una persona al di fuori del Consiglio; in tal caso il Segretario non avrà diritto al voto.-----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, comprese le deliberazioni sull'esclusione degli associati.-----

Potrà inoltre decidere di volta in volta di affidare l'espletamento di compiti specifici a

soci o non soci.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, potrà designare il Comitato Esecutivo.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri oppure viene a mancare il numero minimo di consiglieri previsto dall'art.22 del presente statuto, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla surroga con i consiglieri non eletti che hanno preso più voti.

I membri nominati in surroga scadono alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di impossibilità a far luogo alla surroga dei consiglieri cessati per mancanza di un numero sufficiente di consiglieri non eletti e, a condizione che non viene a mancare il numero minimo di consiglieri di cui all'art. 22 del presente statuto, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla prossima assemblea annuale ordinaria dei soci che provvederà alla loro rielezione.

I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e devono possedere requisiti di autonomia, indipendenza, terzietà, esperienza professionale e assenza di conflitti di interesse con l'associazione.

Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dal proprio ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché altre cause di decadenza previsti dalla normativa vigente in materia.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragione d'ufficio ricoperto.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta mediante comunicazione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai membri dell' Organo di Controllo, almeno cinque giorni di calendario prima dell'adunanza.

La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal membro più anziano in età del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale del Consiglio è approvato nella seduta successiva, è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Associazione per i quindici giorni successivi alla data di approvazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Potrà aprire, chiudere ed operare sui conti correnti nei limiti degli affidamenti concessi.



Assume i provvedimenti con carattere di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Inoltre, potrà delegare per tutte le operazioni bancarie il Tesoriere che firmerà congiuntamente ad uno dei due consiglieri.

Il Presidente può essere revocato con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri e con deliberazione motivata.

Art. 26 – Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione.

Su proposta dello stesso convoca l'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Art. 27 – Il Presidente redige la relazione di missione, il bilancio sociale e, di concerto col Segretario ed il Tesoriere, redige il bilancio di esercizio annuale dell'Associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale.

A norma dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo assume tutti i poteri del Presidente in caso di suo effettivo impedimento o per incarico specifico dello stesso Presidente.

Il Vice Presidente può essere revocato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri e con deliberazione motivata.

SEGRETARIO

Art. 29 – Il Segretario redige e firma col Presidente del Consiglio Direttivo, i verbali del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, mantiene sempre aggiornati l'archivio e la corrispondenza dell'Associazione, cura la tenuta dei libri dell'Associazione di cui al presente statuto.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione tiene:

- a) i libri degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione; i libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 31 – Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo, la validità delle deliberazioni nonché per il suo funzionamento, si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 32 – Il Tesoriere tiene conto delle entrate e delle uscite, dei costi e dei ricavi e delle poste patrimoniali.

Firma con il Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio annuale da presentare all'Assemblea.

Tiene inoltre regolare inventario delle proprietà dell'Associazione.

CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Art. 33 – Il collegio dei Probiviri rappresenta l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi nonché quello di amichevole composizione nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o dell'organo di controllo e/o di Revisore legale dei Conti.

Compiti dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte dei soci, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

- decisione, nei medesimi termini, sul ricorso di soci contro la propria esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34 - L'organo di controllo può essere sia monocratico che collegiale.

Nell'ipotesi in cui l'Organo di Controllo sia collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, da almeno uno dei componenti. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, assolvendo, anche, le funzioni dell'organismo di vigilanza. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, al superamento dei limiti di cui al D.lgs. 117/17.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 35 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 – 3° comma – Codice Civile.

L'Assemblea, in tal caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 36 – In caso di scioglimento o estinzione, per qualsiasi causa avvenga, il patrimonio

residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.-----

-----**LEGGE APPLICABILE**-----

Art. 37 – Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.-----

-----**REGOLAMENTO**-----

Art. 38 – Al fine di disciplinare più compiutamente la vita dell'Associazione essa potrà munirsi di un proprio regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria per la sua efficacia. -----

Copia del regolamento dovrà essere partecipata all'Autorità di vigilanza e tutoria.-----

-----**DISPOSIZIONE TRANSITORIA**-----

Art. 39 - Ai sensi di Legge, il presente Statuto assumerà efficacia dal momento in cui l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs 117/2017.-----

F.to: don CESARINO CATELLA-----

-----ALESSIO MICHELE CHIAMBRETTI - NOTAIO-----

Io sottoscritto Dottor Alessio Michele Chiambretti, Notaio in Saronno, dichiaro che la presente copia composta di otto fogli è conforme all'originale.

In carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Saronno, Piazza La Malfa, 10 - Il 30 ottobre 2020

